

*notizie*

ANNO 2025 N. 40 del 11.11.2025

NOTIZIARIO SETTIMANALE

**COME GESTIRE IL CONAI IN  
AZIENDA**

**NIS 2 IN PRATICA – DALLA  
TEORIA ACN AL PIANO  
OPERATIVO**

*2025 duemilaventicinque*

**ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE  
INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 – Tel. 0376.221823 – Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it)  
CREMONA Via G. Pedone, 20 – Tel.0372.458640 –Fax  
0372.38638  
CREMA delegazione – Via A. Fino, 33 – Tel.  
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona – Via G. Pedone, 20  
Cremona – Via G. Pedone, 20

# **SOMMARIO N. 40/2025**

## **SINDACALE**

- CCNL DIRIGENTI DELLE AZIENDE DEL TERZIARIO: FIRMATO L'ACCORDO DI RINNOVO
- CCNL LATERIZI INDUSTRIA: FIRMATO L'ACCORDO DI RINNOVO
- CASSAZIONE: ESTORSIONE IN DANNO DEL LAVORATORE

## **PREVIDENZIALE**

- INPS: BONUS MAMME 2025 – PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- INAIL: RIDUZIONE DEI PREMI PER GLI ARTIGIANI ANNUALITÀ 2025
- INPS: REGIME "DE MINIMIS": AGGIORNATI I MODULI

## **SICUREZZA**

- PROTOCOLLO D'INTESA CONFIMI-INAIL: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CADUTE DALL'ALTO
- LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO SICUREZZA LAVORO

## **AMBIENTE**

- CONAI: NUOVE CIRCOLARI PER L'ANNO 2026
- GAS FLUORURATI: NUOVE REGOLE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DECRETO CONTRO I "GREEN CLAIMS"

## **EXPORT**

- UE – RUSSIA: 19° PACCHETTO DI SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA E BIELORUSSIA

## **AUTOTRASPORTO**

- SLOVENIA: DAL 1° NOVEMBRE 2025 INTRODOTTO UN NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
- ITALIA-MOLDOVA: IL MIT COMUNICA CHE DALL'8 NOVEMBRE 2025 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI
- NUOVA DISCIPLINA DEI TEMPI DI ATTESA AL CARICO E ALLO SCARICO DELLE MERCI: ARRIVANO I CHIARIMENTI DEL MIT
- TRUCK AND BUS: DAL 17 NOVEMBRE P.V. TORNA LA CAMPAGNA PROMOSSA DA ROADPOL

## **AGEVOLAZIONI**

- NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA - SCOPRITE LE OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE (aggiornata a mercoledì 05 novembre 2025)

## **FORMAZIONE**

- COME GESTIRE IL CONAI IN AZIENDA
- NIS 2 IN PRATICA – DALLA TEORIA ACN AL PIANO OPERATIVO

<b>Api Notizie</b>	<b>SINDACALE</b>
<b>n.40 del 11.11.2025</b>	<b>pagina 1</b>

## **CCNL DIRIGENTI DELLE AZIENDE DEL TERZIARIO: FIRMATO L'ACCORDO DI RINNOVO**

In data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta, tra la Confcommercio-Imprese per l'Italia e Manageritalia, l'ipotesi di accordo di rinnovo ([clicca QUI](#)) del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028.

Le principali modifiche e novità riguardano:

- Trattamento economico
- Piattaforma welfare CFMT
- Fondo Mario Negri
- Garanzia Infortuni Antonio Pastore
- Agevolazioni contributive per l'assunzione e la nomina di dirigenti
- Invecchiamento Attivo
- Politiche attive per la ricollocazione
- Genitorialità
- Salute e inclusione
- Formazione continua
- Equità e trasparenza

Si rimanda al testo integrale dell'accordo per tutti i dettagli in merito.

*Fonte: Parti firmatarie*

## **CCNL LATERIZI INDUSTRIA: FIRMATO L'ACCORDO DI RINNOVO**

In data 31 ottobre 2025 è stato sottoscritto, tra FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi e Assobeton, l'accordo per il rinnovo ([clicca QUI](#)) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Laterizi e Manufatti Industria, che interessa circa 18 mila lavoratrici e lavoratori in tutta Italia.

Il contratto, scaduto il 30 settembre 2025, prevede un aumento salariale complessivo a regime di 205 euro (parametro 136, addensamento medio), suddiviso in quattro tranche:

- 90 euro da ottobre 2025;
- 55 euro da luglio 2026;
- 55 euro da luglio 2027;
- 5 euro da luglio 2028.

L'incremento complessivo rappresenta un aumento medio del 14,7%, garantendo la piena copertura dell'inflazione previsionale e recuperando parte del potere d'acquisto perso nel precedente triennio. Il montante complessivo è pari a 6mila euro.

È inoltre previsto un aumento di 0,20% del contributo aziendale al Fondo pensione Arco (0,10% dal 1° luglio 2026; 0,10% dal 1° gennaio 2028), portando così il totale al 2%; un incremento di 5 euro mensili dal 1° gennaio 2026 a carico delle aziende e destinato al Fondo di assistenza sanitaria

<b><i>Api Notizie</i></b>	
<b><i>n.40 del 11.11.2025</i></b>	<b><i>pagina 2</i></b>

---

integrativa Altea, che porta il totale a 15 euro, consentendo a lavoratori e lavoratrici di accedere ad un piano sanitario più tutelante.

Le parti hanno inoltre concordato, nonostante la richiesta di estendere a 4 anni la durata del contratto, la difesa della vigenza triennale, per garantire un aggiornamento più tempestivo delle condizioni contrattuali.

*Fonte: parti firmatarie*

## **CASSAZIONE: ESTORSIONE IN DANNO DEL LAVORATORE**

Con sentenza n. 29368 dell'8 agosto 2025, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di estorsione il datore di lavoro che costringa un lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, dicendogli che, se non avesse accettato tali trattamenti, avrebbe potuto andarsene. Nel caso di specie la Corte ha confermato la condanna a 3 anni e 5 mesi di reclusione ad un datore per aver costretto due dipendenti donne a sottoscrivere buste paga nonostante l'indicazione di acconti detratti ma non pagati, con la minaccia di non percepire alcuna retribuzione.

*Fonte: Corte di Cassazione*

<b>Api Notizie</b>	<b>PREVIDENZIALE</b>
<b>n.40 del 11.11.2025</b>	<b>pagina 3</b>

## **INPS: BONUS MAMME 2025 – PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'INPS, con il [messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025](#), ha fornito alcune precisazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande del Bonus mamme 2025.

Il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme".

Dopo l'autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si accede al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" per la compilazione della domanda.

La domanda può essere presentata anche tramite il *Contact Center* Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Considerato che il termine per la presentazione delle domande (40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 139/2025) scade domenica 7 dicembre e che l'8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025. Successivamente alla presentazione della domanda nell'ambito del medesimo servizio è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

*Fonte: INPS*

## **INAIL: RIDUZIONE DEI PREMI PER GLI ARTIGIANI ANNUALITÀ 2025**

L'Inail ha pubblicato l'[Istruzione operativa del 24 ottobre 2025](#), con la quale informa che sul sito [lavoro.gov.it](http://lavoro.gov.it), nella sezione Pubblicità legale, dal 24 ottobre 2025 è stato pubblicato con il numero repertorio 169/2025 il [decreto 22 settembre 2025](#) del Ministro del lavoro, che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, in misura pari al 5,07% dell'importo del premio dovuto per il 2025, come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail n.127 del 27 giugno 2025.

La riduzione in discorso, prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'autoliquidazione 2025/2026 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023-2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025.

*Fonte: Inail*

## **INPS: REGIME "DE MINIMIS": AGGIORNATI I MODULI**

Con il [messaggio 6 novembre 2025, n. 3339](#), l'INPS fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime "de minimis"), a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

Di seguito i massimali:

- Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
- Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
- Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
- Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L'aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola "impresa unica".

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

- moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul [Portale delle Agevolazioni](#) sono già stati aggiornati automaticamente;
- moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti "de minimis" è disponibile sul portale ([modulo SC105](#)).

*Fonte: INPS*

<b>Api Notizie</b>	<b>SICUREZZA</b>
<b>n.40 del 11.11.2025</b>	<b>pagina 5</b>

## **PROTOCOLLO D'INTESA CONFIMI-INAIL: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CADUTE DALL'ALTO**

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa, sottoscritto nel 2024 tra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA (di cui FINCO/AIPAA sono aderenti), nato con l'obiettivo di divulgare strumenti atti a migliorare la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato previsto il progetto "Sensibilizzare le aziende del settore manifatturiero a rilevare quelle fasi di lavoro, comprese le attività di manutenzione ed installazione in cui i lavoratori sono esposti ad un rischio di caduta dall'alto, con la finalità di adottare idonee misure di prevenzione e protezione dal rischio".

Siamo pertanto a richiedere la tua gentile collaborazione, rispondendo ad un breve questionario ([clicca QUI](#)) che resterà aperto fino al 14 novembre p.v.

Questa indagine preventiva è fondamentale per la nostra Confederazione per procedere alla redazione di un documento tecnico informativo sull'identificazione e valutazione dei principali rischi a cui i lavoratori sono esposti, proponendo le misure di prevenzione e protezione da adottare, i DPC, i DPI e le idonee misure tecnico organizzative.

*Fonte: Confimi Industria*

## **LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO SICUREZZA LAVORO**

È stato pubblicato in GU il [decreto legge 159/2025](#) riguardante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Tra le diverse novità introdotte, si prevede:

- l'introduzione di un badge di cantiere;
- un inasprimento sanzionatorio in ambito patente a crediti;
- una specifica dell'aggiornamento RLS;
- l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento presso le Regioni per la formazione sicurezza;
- l'obbligo di pubblicazione sul SIISL della disponibilità della posizione di lavoro;
- la pubblicazione di linee guida relative a near miss.

### **EFFICACIA**

Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ovvero il 31 ottobre 2025, tuttavia alcune disposizioni al suo interno hanno un'efficacia differita, richiedendo decreti attuativi, accordi o regolamenti successivi per produrre effetto.

Si ricorda, inoltre, che il decreto legge è, per sua natura, un atto provvisorio: entra in vigore immediatamente, ma dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni.

### **SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI**

1. Introduzione di un badge di cantiere

Tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato) devono adottare un badge (anche in formato digitale) di cantiere, che consente l'identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze.

Il badge può essere esteso anche ad altri ambiti di attività considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un successivo decreto).

➔ Le modalità di attuazione del badge, le misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero al massimo entro 120 giorni dal 31 ottobre: entro 60 giorni per la legge di conversione e altri 60 giorni dalla legge di conversione per il decreto attuativo).

## 2. Inasprimento sanzionatorio in ambito patente a crediti

Si introducono nuove modalità di riduzione del punteggio e inaspriscono le sanzioni per le violazioni gravi:

- si stabilisce che, per le violazioni indicate al n. 21 dell'Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento;
- viene raddoppiata la sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti. In questi casi, infatti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a un importo di 12.000 euro (prima erano 6.000 euro);
- sono state unificate nella n. 21 le fattispecie di violazioni n. 21, 22 e 23 dell'Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, prevedendo una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare trovato in azienda (in precedenza si prevedeva, rispettivamente, 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero).

Le decurtazioni dei crediti derivanti da queste modifiche si applicano in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di questa data, continuano a trovare applicazione le decurtazioni previste prima delle modifiche.

## 3. Specifica aggiornamento RLS

Fino al 31 ottobre il d.lgs. 81/2008 prevedeva per gli RLS un obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non poteva essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori, non prevedendo un termine ben preciso, invece, per le imprese che occupano sotto i 15 dipendenti.

Con questo decreto viene aggiunto un ultimo periodo all'art. 37 comma 11 d.lgs. 81/2008, stabilendo che, i CCNL disciplineranno le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico anche per le imprese con meno di 15 dipendenti.

## 4. Obbligo di pubblicazione sul SIISL

A decorrere dalla data del 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati, per poter ottenere i benefici contributivi legati all'assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

➔ Le modalità attuative dovranno essere individuate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (ovvero entro 60 giorni dal 31 ottobre).

## 5. Tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss)

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, il



<i>Api Notizie</i>	
<i>n.40 del 11.11.2025</i>	<i>pagina 7</i>

---

Ministero del Lavoro dovrà emanare linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

<i>Api Notizie</i>	<b>AMBIENTE</b>
<i>n.40 del 11.11.2025</i>	<i>pagina 8</i>

## CONAI: NUOVE CIRCOLARI PER L'ANNO 2026

Si segnala che CONAI ha pubblicato sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), nella sezione "Download documenti / Circolari applicative", quattro nuove circolari datate 30 ottobre 2025 conseguenti alle delibere del Consiglio di Amministrazione CONAI del 22 ottobre 2025, riguardanti i seguenti argomenti:

- Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle etichette (mod. 6.14): Valori dei contributi forfettari per l'anno 2026 e ulteriori novità. [Clicca QUI](#)
- Mod. 6.6 Bis – Rimborso ex post da dichiarazione semplificata Mod. 6.2 import: Aumento della soglia per poter accedere alla procedura. [Clicca QUI](#)
- Aggiornamento della procedura relativa ai "Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)": Precisazione con efficacia dal 1° gennaio 2026. [Clicca QUI](#)
- Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo ambientale CONAI: per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale. [Clicca QUI](#)

Tali novità sono contestualmente divulgate ai soggetti interessati e saranno recepite nell'edizione 2026 della "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale CONAI", di prossima pubblicazione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo [infoassociazioni@conai.org](mailto:infoassociazioni@conai.org).

Fonte: Confimi Industria – CONAI

## GAS FLUORURATI: NUOVE REGOLE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il 24 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento di esecuzione \(Ue\) 2025/2155](#) che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) 2024/573 le **modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica indipendente per i prodotti e le apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi (Hfc)**, e abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879.

Le nuove disposizioni definiscono le informazioni che **fabbricanti e importatori** dovranno fornire per **immettere sul mercato apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e inalatori predosati**.

Gli operatori dovranno redigere una dichiarazione di conformità, utilizzando il modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore dei prodotti o delle apparecchiature.

Il testo individua inoltre, la documentazione che dovrà essere conservata per ciascuna immissione sul mercato:

- dichiarazione di conformità;
- elenco dei prodotti o apparecchiature;
- quantità di gas fluorurati contenute;

- documenti commerciali e doganali pertinenti (fatture, bolle di trasporto, attestazioni di provenienza).

La verifica della documentazione e della dichiarazione di conformità dell'importatore dei prodotti o delle apparecchiature spetta poi a un organismo di controllo indipendente, che rilascerà un documento di verifica contenente le sue conclusioni sulla coerenza dei dati e sulla veridicità delle informazioni. L'organismo di controllo indipendente trasmetterà il documento di verifica alla Commissione tramite il portale F-gas.

Le dichiarazioni redatte secondo il regolamento del 2016 resteranno valide fino al 31 dicembre 2025, consentendo agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.

*Fonte: Confimi Industria Monza-Brianza*

## **IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DECRETO CONTRO I "GREEN CLAIMS"**

### ***Urso: "Stop al greenwashing, difendiamo il Made in Italy sostenibile"***

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo **Urso**, un decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2024/825 sulla **'responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde'**.

Il provvedimento rafforza tutele e strumenti contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, i cosiddetti **'green claims'** ingannevoli, e introduce nuove modalità di informazione chiara e verificabile a beneficio dei consumatori.

*"Con questo provvedimento puntiamo a riflettere sul fenomeno del greenwashing per difendere il Made in Italy autenticamente sostenibile e valorizzare chi compete con trasparenza e responsabilità", ha dichiarato il ministro **Urso**. "L'obiettivo è tutelare i consumatori, perché possano compiere scelte di acquisto consapevoli, e proteggere le imprese italiane da pratiche scorrette che alterano la concorrenza".*

Nel dettaglio, il decreto amplia l'elenco delle pratiche commerciali vietate, aggiornando il **Codice del consumo**. Verranno considerate scorrette e sanzionate le affermazioni ambientali generiche o ingannevoli, come la presentazione di prodotti 'neutri' o 'a impatto zero', quando tali dichiarazioni non siano attendibili, comparabili e verificabili. L'obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori e proteggere i settori produttivi più esposti, come moda e tessile, dove una comunicazione ambientale corretta è essenziale per informare il consumatore, difendere il Made in Italy e contrastare pratiche sleali che penalizzano i produttori virtuosi.

Il provvedimento introduce definizioni puntuali di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni, per rendere più **trasparente e verificabile** la comunicazione sulle caratteristiche ambientali e consentire ai consumatori di riconoscere con chiarezza i prodotti realmente sostenibili.

Previste, infine, nuove regole di trasparenza nelle **informazioni ai consumatori**, anche per i contratti conclusi online, con l'introduzione di un avviso armonizzato sulla garanzia legale e di un'etichetta armonizzata che rendono immediatamente riconoscibile la durabilità dei prodotti. Il mancato rispetto delle nuove disposizioni sarà oggetto di vigilanza da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà applicare le sanzioni previste per le **pratiche commerciali scorrette**.

*Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

<b>Api Notizie</b>	<b>EXPORT</b>
<b>n.40 del 11.11.2025</b>	<b>pagina 10</b>

## **UE – RUSSIA: 19° PACCHETTO DI SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA E BIELORUSSIA**

Nella [GUUE del 23 ottobre 2025](#) sono stati pubblicati i regolamenti che costituiscono il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Sono state imposte ulteriori misure restrittive anche alla Bielorussia al fine di limitare il sostegno fornito alla Russia.

Di seguito le principali misure introdotte nei confronti della Russia:

- **ENERGIA:** divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) russo nell'UE; divieto di accesso ai porti per altre 117 navi della flotta ombra. L'obiettivo è quello di colpire petroliere di paesi non UE che fanno parte della flotta ombra che eludono il meccanismo del tetto sui prezzi del petrolio.
- **MISURE FINANZIARIE:** divieto di effettuare operazioni con altre cinque banche russe e altre banche di paesi terzi (si tratta di soggetti residenti in Tagikistan, Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti e Hong Kong che eludono le sanzioni dell'UE). Divieto, per gli operatori dell'UE, di interagire con il sistema nazionale delle carte di pagamento ("Mir") o il sistema di pagamento rapido ("SBP") russi.
- **COMMERCIO:** sono state individuate ulteriori 45 entità, 17 delle quali situate in paesi terzi (Cina, Hong Kong, India e Thailandia), che forniscono beni e tecnologie a duplice uso, che saranno soggette a restrizioni per l'esportazione di beni. Imposti ulteriori divieti di esportazione di beni (per includere componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche, ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari) e divieto di acquistare tutti gli idrocarburi aciclici. Imposti ulteriori divieti per la fornitura di servizi: si rende obbligatoria l'autorizzazione preventiva per tutti i servizi forniti al governo russo. Si limita inoltre la fornitura di servizi di IA, di calcolo e servizi spaziali a entità russe. Sono state inoltre introdotte sanzioni nei confronti di altre 69 persone, compresi i prestatori di cripto-attività.

Le misure adottate nei confronti della Bielorussia comprendono sanzioni nei confronti di altre cinque persone e l'ampliamento del divieto di fornire determinati software (anche per servizi bancari, finanziari e spaziali, prove e analisi tecnica, IA).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla GUUE del 23 ottobre e alla pagina del Consiglio dell'UE

*Fonte: Confimi Industria Bergamo*

## **SLOVENIA: DAL 1° NOVEMBRE 2025 INTRODOTTI UN NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE**

A partire dal 1° novembre 2025, in Slovenia è stato introdotto un sistema di pedaggio basato sulle emissioni di CO2 per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, così come previsto dalla Direttiva UE 2022/362. In virtù di ciò, le tariffe di pedaggio sono ora differenziate in base alla classe di emissione di CO2 di ciascun veicolo, premiando i mezzi a basse emissioni con tariffe di pedaggio ridotte.

Più nello specifico, la nuova normativa introduce cinque classi di emissione di CO2 (da 1 a 5), dove la classe 5 rappresenta i veicoli più ecologici. I veicoli con emissioni inferiori, pertanto, appartenenti alle classi migliori, potranno beneficiare di pedaggi più convenienti.

Di seguito riportiamo due tabelle di confronto dei costi dei pedaggi prima e dopo il 1° novembre 2025, considerando la classe di emissione del veicolo

Infrastructure charge in EUR/km excluding VAT		2 axles R2 category	3 axles R3 category	4 or more axles R4 category
EURO 0–III		0,197884	0,219871	0,457332
EURO IV		0,158307	0,175897	0,365866
EURO V		0,138519	0,153910	0,320132
EURO EEV, VI		0,118730	0,131923	0,274399

  

Infrastructure charge in EUR/km excluding VAT		2 axles R2 category	3 axles R3 category	4 or more axles R4 category
CO <sub>2</sub> class 1	EURO 0–III	0,200061	0,22229	0,462363
	EURO IV	0,160049	0,177832	0,36989
	EURO V	0,140043	0,155603	0,323654
	EURO EEV, VI	0,120036	0,133374	0,277418
CO <sub>2</sub> class 2		0,114035	0,126705	0,263547
CO <sub>2</sub> class 3	EURO VI	0,102031	0,113368	0,235805
CO <sub>2</sub> class 4		0,084026	0,093362	0,194192
CO <sub>2</sub> class 5	zero-emission	0,030009	0,033344	0,069354

*Fonte: Assotir*

## **ITALIA-MOLDOVA: IL MIT COMUNICA CHE DALL'8 NOVEMBRE 2025 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI**

Con [circolare n. 31281 del 31 ottobre 2025](#), il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha reso noto che dal prossimo 8 novembre entrerà in vigore l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione e avrà validità per i prossimi 5 anni.

Il MIT, nella circolare in questione, ha precisato anche che poiché l'8 novembre cade di sabato, gli Uffici della Motorizzazione Civile potranno ricevere e valutare le richieste di conversione di patenti di guida moldave da lunedì 10 novembre 2025. Di conseguenza, solo dal 10 novembre 2025 potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida moldave aventi scadenza l'08 oppure il 09 novembre.

Il Ministero, infine, ha anche precisato che **il titolare di patente di guida moldava può chiederne la conversione solo nel caso in cui sia residente in Italia da meno di 6 anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione**; pertanto, qualora il titolare avesse acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'accordo non si potrebbe applicare.

*Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Assotir*

## **NUOVA DISCIPLINA DEI TEMPI DI ATTESA AL CARICO E ALLO SCARICO DELLE MERCI: ARRIVANO I CHIARIMENTI DEL MIT**

Con [circolare n.13485 del 4 novembre 2025](#) il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci, così come previsto dall'art. 6 del Dgls 286/2005 modificato dall'art.4 del decreto-legge 73/2025.

In particolare, il Ministero è intervenuto con la pubblicazione della circolare in oggetto al fine di fornire una interpretazione univoca rispetto a quelle fornite da parte dei diversi operatori della filiera dal momento dell'entrata in vigore della normativa.

Da questo punto di vista il MIT ribadisce, nel testo della circolare, che nella norma in questione

- è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso **all'attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1)**;
- è stabilito in 100 euro l'indennizzo dovuto al vettore **per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2)**;
- l'indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, **in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l'esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico**; anche in questo caso l'indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 3).

Da quanto sopra evidenziato il Ministero ribadisce quindi che:

- nella franchigia di cui al comma 1 **non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico**;

- **non vi sono periodi di franchigia relativi all'indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;**
- **l'indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all'ora.**

L'indennizzo non è previsto, peraltro, qualora il ritardo sia imputabile al vettore. Partendo da questo impianto normativo, argomenta il Ministero, risulta evidente l'importanza rivestita dal contratto di trasporto e dalle indicazioni fornite al vettore rispetto al luogo e all'orario di svolgimento delle operazioni di carico e scarico.

Altro aspetto da tenere in considerazione, continua il MIT nella nota, è che le parti, nel determinare il contenuto del contratto, devono rispettare sia i limiti imposti dalla Legge, sia i vincoli stabiliti dal Dlgs 286/05, tenendo conto che nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento.

A fronte di tutto ciò, considerato una serie di fattori tra cui:

- il fatto che il carico e lo scarico della merce coinvolgono molti attori della filiera logistica (vettore stradale, spedizioniere, agente marittimo, terminalista, ecc.);
- che queste operazioni possono essere svolte in terminali con caratteristiche molto diverse tra loro (porti, interporti, piattaforme logistiche, ecc.);
- la circostanza per cui la legge prevede che "il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore" l'indennizzo "fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile";
- che esiste un'ampia varietà di contratti di trasporto (in forma scritta e non scritta) e delle parti stipulanti;

**Risulta necessario definire con maggiore accuratezza possibile ed in via preventiva, il luogo, le modalità di accesso dei veicoli, l'orario di effettuazione e i tempi di esecuzione delle operazioni stesse nonché le modalità di attestazione delle predette pattuizioni.**

Inoltre, dal momento che il vettore può dimostrare l'orario di arrivo con strumenti digitali, il MIT raccomanda di inserire nel contratto l'esatto orario e luogo di carico e scarico nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico.

Infine, l'ultima raccomandazione del Ministero è di fornire indicazioni precise circa gli effettivi responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto previsto per il pagamento dell'indennizzo e sul diritto di rivalsa, nonché di esplicitare cosa si intende per "eventuali cause di forza maggiore", anche in considerazione che la norma di riferimento richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale (art. 7 del d. lgs. 286/2005).

*Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Assotir*

## **TRUCK AND BUS: DAL 17 NOVEMBRE P.V. TORNA LA CAMPAGNA PROMOSSA DA ROADPOL**

Dal 17 al 23 novembre p.v. si svolgerà la terza e ultima campagna del 2025 di Truck & Bus organizzata da ROADPOL, ovvero la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee che si

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.40 del 11.11.2025</i>	<i>pagina 14</i>

---

concentrerà sul rispetto delle regole da parte degli autisti professionali e sulla verifica delle condizioni dei mezzi pesanti.

Le operazioni, svolte nei paesi membri dell'Unione, si concentreranno prevalentemente su rispetto di tempi di guida e di riposo, corretta documentazione di viaggio, condizioni tecniche dei veicoli, sicurezza dei carichi e condizioni psico-fisiche dei conducenti.

L'obiettivo di questo tipo di operazioni, che si ripetono dalle tre alle quattro volte l'anno, è di incrementare la sicurezza stradale attraverso una strategia europea coordinata per garantire standard uniformi di sicurezza nel trasporto pesante.

*Fonte: Assotir*

<b>Api Notizie</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
<b>n.40 del 11.11.2025</b>	<b>pagina 15</b>

## **NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA - SCOPRITE LE OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE (aggiornata a mercoledì 05 novembre 2025)**

Ecco un aggiornamento su alcune opportunità di Finanza Agevolata che potrebbero interessare alla vostra azienda.

Le abbiamo suddivise per misure locali riferite specificatamente a Mantova e provincia, Regione Lombardia e Nazionali, UE (non sempre troverete finanziamenti per tutte le sezioni).

In fondo c'è anche una sezione anteprima che anticipa future misure di finanza agevolata.

SPORTELLO OPERATIVO – [Prenota il confronto con un professionista del settore](#)

Vi ricordiamo che è sempre attiva la possibilità di prenotare un incontro gratuito e di orientamento con un professionista esperto di finanza agevolata dove approfondire le misure già aperte e avere un primo orientamento su eventuali progetti futuri.

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)

### **MIMIT: ESAURITE LE RISORSE DISPONIBILI PER LA MISURA TRANSIZIONE 5.0**

*Nuove prenotazioni ancora possibili fino al 31 dicembre: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse*

Con [decreto direttoriale del 06 novembre 2025](#), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica l'esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0.

Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria - derivante dallo scorrimento delle domande o dall'attivazione di ulteriori risorse - il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l'ordine cronologico di invio.

*Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

<i>Api Notizie</i>	<b>FORMAZIONE</b>
<i>n.40 del 11.11.2025</i>	<i>pagina 16</i>

---

## **COME GESTIRE IL CONAI IN AZIENDA**

Il panorama degli adempimenti che un'azienda deve seguire per rispondere a Conai è diventato più complesso negli ultimi anni e le aziende trovano spesso difficoltà nel comprendere a quali obblighi sono soggetti e come possono gestirli al meglio.

Apindustria in collaborazione con PQA organizza un corso per fornire una panoramica degli adempimenti previsti, con un focus sulle novità introdotte negli ultimi anni.

Il corso mira a **formare il personale interno aziendale sulle modalità di gestione più efficaci del Conai**, in modo da renderlo autonomo nell'approccio alle operazioni da attuare e nell'identificazione delle opzioni più vantaggiose per l'azienda in termini di costi.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

## **NIS 2 IN PRATICA – DALLA TEORIA ACN AL PIANO OPERATIVO**

Con l'entrata in vigore della Direttiva NIS 2, la cybersecurity non è più un'opzione, ma un obbligo, diventando un pilastro strategico per tutte le organizzazioni essenziali e importanti.

Per questo motivo Apindustria in collaborazione con PQA organizza un corso pratico e operativo per capire davvero la normativa, dall'interpretazione degli obblighi ACN "di base", alla mappatura degli asset della tua organizzazione, fino al calcolo del rischio e alla valutazione della conformità di ogni misura.

IMPORTANTE - Si consiglia l'utilizzo di computer per esercitazioni e la possibilità di accesso a policy/procedure aziendali.

[SCOPRI DI PIÙ](#)